

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1351-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
col Ministro dell'Industria e del Commercio  
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 1966

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

- a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona;
- b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891 riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona;
- c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

ONOREVOLI SENTORI. — Il disegno di legge intende ratificare e dare piena esecuzione ai seguenti atti internazionali firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona;

b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891;

c) Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958.

Dal 6 al 31 ottobre 1958 fu tenuta a Lisbona la settima Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci. In tale occasione fu anche sottoscritto un Accordo per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

A — La « Convenzione di Parigi », fissando in modo organico i principi essenziali già accolti in Trattati bilaterali, costituiva una Unione internazionale per la protezione delle proprietà industriali, cui oggi aderiscono 49 Stati, tra cui l'Italia, sin dall'atto della sua costituzione.

L'articolo 14 della Convenzione la assoggetta a revisioni periodiche a mezzo di conferenze diplomatiche, l'ultima delle quali è quella tenuta a Lisbona il 31 ottobre 1958. In tale Conferenza si sono operate revisioni tendenti al perfezionamento del meccanismo giuridico posto in atto dal testo della Convenzione, si sono introdotte norme di portata più ampia ed anche alcune norme nuove, miranti alla creazione di nuovi organi consultivi e deliberativi.

Menzioniamo alcune revisioni introdotte dalla Conferenza:

1) I « marchi di servizio », vi sono contemplati per la prima volta e riguardano i trasporti, la radio, la televisione, gli spettacoli, le imprese turistiche o alberghiere, ec-

cetera, prestazioni che in precedenza erano protette soltanto nei limiti ristretti della concorrenza sleale, mentre le forme più ampie di protezione riguardavano soltanto i marchi di fabbrica;

2) Nel nuovo articolo 4-*quater* si stabilisce l'importante principio che un brevetto non può essere rifiutato e che un brevetto non può essere invalidato, per il motivo che la vendita del prodotto brevettato è sottoposta a restrizioni o limitazioni da parte della legislazione nazionale. Si eliminano così i dubbi sorti in proposito in diversi Paesi;

3) L'articolo 5-*quinques* fa obbligo ai Paesi dell'Unione di proteggere i disegni e i modelli industriali;

4) Infine la Conferenza ha innovato gli organi istituzionali dell'Unione prendendo anche in esame la questione del fondo di dotazione. Nell'intervallo tra le varie Conferenze diplomatiche si tenevano speciali « Conferenze », al più tardi ogni tre anni. Come lingue ufficiali, accanto alla francese, sono state introdotte le lingue inglese e spagnola.

B — L'« Accordo di Madrid » del 14 aprile 1891, concerne la repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci, nell'interesse del produttore, per la concorrenza illecita, e del consumatore. È noto che l'indicazione di provenienza di una merce è un importante mezzo di attrazione della clientela. La Convenzione di Parigi vietava soltanto le false indicazioni legate a nome fittizio.

L'accordo di Madrid accolse il principio del divieto di tutte le false indicazioni di provenienza senza eccezione.

La Conferenza di revisione di Lisbona ha ancora esteso l'efficacia del divieto, tendendo a reprimere non soltanto le indicazioni false, ma anche quelle ingannevoli.

C — Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958. È nota l'importanza di designare determinati prodotti, specie agricoli, con denominazioni geografiche, indicanti la località di pro-

venienza, cui sono legate speciali qualità del prodotto stesso.

Reclamizzare le suddette denominazioni e proteggerle da chi illecitamente intendesse sfruttarle è diventata un'esigenza del commercio moderno. L'Italia, con i suoi prodotti agricoli tipici, è interessata particolarmente all'Accordo di Lisbona. Il sistema previsto per la protezione consiste in una *registrazione* presso l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra, sempre che le denominazioni stesse risultino riconosciute e protette nei Paesi di origine. La registrazione delle denominazioni ne consolida la protezione, sì che esse non possano col tempo degenerare in denominazioni generiche (art. 6).

All'articolo 1 si prevede, nel quadro della grande Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, la costituzione di una Unione particolare per la protezione delle denominazioni di origine.

All'articolo 2 si precisa cosa s'intende per « denominazione di origine » e per « Paese di origine ».

All'articolo 3 si vieta non solo l'illecito uso di tali denominazioni, ma anche il loro uso ingannevole.

All'articolo 4 si richiamano le regole fondamentali della Convenzione di Parigi e dell'Accordo di Madrid.

All'articolo 5 si dispone la comunicazione ai Paesi aderenti all'Accordo dell'avvenuta registrazione della denominazione di origine, che è dichiarativa di diritto.

Negli articoli successivi si precisano le modalità dell'organizzazione dell'Unione particolare cui si dà vita tra i Paesi aderenti.

Le azioni giudiziarie o amministrative necessarie per assicurare, in pratica, la protezione delle denominazioni registrate, sono regolate dalle legislazioni nazionali.

BOLETTIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;

c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all'articolo 18 della Convenzione ed agli articoli 6 dell'Accordo sub b) e 13 dell'Accordo sub c).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nella esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative.